

I PRINCIPI CONTABILI E LA REDAZIONE DEL BILANCIO: PROBLEMI APERTI

di **Mario Difino**

in AA.VV., *Prepararsi alla professione di Dottore Commercialista*, Giuffrè, Milano, 2004

SOMMARIO

1. Premessa
2. La disciplina del bilancio fino al 31 dicembre 2003
 - 2.1. La normativa
 - 2.2. Il ruolo dei principi contabili
 - 2.3. L'interferenza fiscale
3. Le modifiche del quadro normativo dal 1° gennaio 2004
 - 3.1. La riforma del diritto societario
 - 3.2. La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria
 - 3.3. La Direttiva 2001/65/CE
 - 3.4. Il Regolamento CE n. 1606/2002
 - 3.5. La Direttiva 2003/51/CE
 - 3.6. Il Regolamento CE n. 1725/2003
 - 3.7. La Legge Comunitaria 2003
 - 3.8. I nuovi organismi contabili
4. I Principi Contabili italiani e gli IAS-IFRS a confronto
 - 4.1. I Principi Contabili italiani
 - 4.2. I principi contabili internazionali IAS-IFRS
 - 4.3. Le principali differenze tra Principi Contabili e IAS-IFRS
5. La prima applicazione dei principi contabili internazionali
 - 5.1. I documenti di riferimento
 - 5.2. L'ambito di applicazione di IFRS 1
 - 5.3. La rilevazione e la valutazione
 - 5.4. La presentazione e l'informazione integrativa
 - 5.5. Le eccezioni
6. Conclusioni

1. Premessa

A partire dal 2004 la disciplina del bilancio in Italia ha subito profonde trasformazioni, per effetto delle riforme societaria e fiscale nonché per l'introduzione a livello europeo dei principi contabili internazionali.

In particolare, con l'adozione dei principi contabili internazionali il legislatore europeo ha inteso perseguire gli obiettivi dell'armonizzazione e del miglioramento dell'informazione economica e finanziaria, considerati fondamentali per tutelare la libertà di movimento dei

capitali, garantire la concorrenza, assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e quindi favorire la crescita economica e lo sviluppo dell'occupazione.

La Commissione e il Consiglio europei hanno individuato nei principi contabili lo strumento per garantire la qualità e l'uniformità delle informazioni finanziarie, riconoscendo validità normativa alle regole tecniche elaborate nel tempo dai professionisti contabili. Questo riconoscimento ha comportato necessariamente il trasferimento della competenza per l'emanazione di tali principi a organismi non più rappresentativi della sola professione contabile, bensì della più ampia comunità dei redattori e degli utilizzatori del bilancio, della quale i professionisti contabili rimangono comunque una componente fondamentale. L'Unione Europea ha rinunciato all'emanazione autonoma delle norme contabili, limitandosi all'omologazione dei principi elaborati dagli organismi tecnici, ai cui lavori partecipa in qualità di osservatore e ai quali sottopone indicazioni e raccomandazioni.

Nei paragrafi seguenti si riassumono le fasi più significative del processo di evoluzione della disciplina del bilancio, si tenta di chiarire la portata dei principali cambiamenti e si descrive sinteticamente la procedura richiesta per il passaggio dalle precedenti regole ai nuovi principi contabili.

2. La disciplina del bilancio fino al 31 dicembre 2003

2.1. La normativa

La redazione del bilancio è principalmente disciplinata, fatte salve le leggi speciali applicabili alle imprese operanti in particolari settori, dalle seguenti norme:

- a) per quanto riguarda il **bilancio d'esercizio**: Codice Civile, Libro V – *Del lavoro*, Titolo V – *Delle società*, Capo V – *Della società per azioni*, Sezione IX – *Del bilancio*, Artt. 2423/2435-bis;
- b) per quanto riguarda il **bilancio consolidato**: D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Capo III – *Bilancio consolidato*, Artt. 25/40.

Le disposizioni di cui sopra sono state emanate in attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria in materia di conti annuali e consolidati¹.

2.2. Il ruolo dei principi contabili

I principi contabili sono regole tecnico-ragionieristiche da cui il legislatore seleziona i criteri fondamentali per la redazione del bilancio, e alla luce delle quali le relative norme di legge devono essere interpretate e integrate. I principi contabili sono emanati da organismi tecnici, quali:

- in Italia, l'apposita commissione paritetica istituita dal *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti* (CNDC) e dal *Consiglio Nazionale dei Ragionieri* (CNR), espressione delle professioni contabili², nonché, a partire dal 2001, l'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC)³;
- negli Stati Uniti d'America, il *Financial Accounting Standards Board* (FASB), espressione delle professioni contabili e delle imprese;

¹ n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE.

² I primi sette Principi Contabili sono stati predisposti fra il 1975 e il 1981 dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

³ Vedi *infra*.

- a livello internazionale, l'*International Accounting Standards Committee* (IASC), espressione delle professioni contabili di oltre cento paesi⁴, cui è subentrato nel 2001 l'*International Accounting Standards Board* (IASB), composto da membri indipendenti provenienti dalle professioni contabili, dal mondo accademico e dalle imprese.

Il ruolo dei Principi Contabili è chiarito nel *Principio Contabile n. 11 – Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*, come segue: “*In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice. La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio..... La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti*”. Tale ruolo è stato riconosciuto dal legislatore nazionale, il quale ha fatto più volte riferimento ai principi contabili sia **implicitamente**, come nelle disposizioni di cui all’art. 2423 c.c. relative a:

- rappresentazione veritiera e corretta;
- obbligo di fornire informazioni integrative a quelle di legge;
- obbligo della deroga in casi eccezionali;

sia **esplicitamente**, come nelle seguenti disposizioni:

- art. 4, 2° c., D.P.R. 31.3.1975, n. 136 - *Controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società quotate*, già contenente il riferimento a *corretti principi contabili*, poi sostituito con *norme che disciplinano il bilancio d'esercizio*;
- art. 11, 2° c., D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 – *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive*, già contenente il riferimento a *corretti principi contabili*, poi sostituito con *corretta classificazione*;
- art. 117, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 - c.d. *Legge Draghi*, contenente il riferimento ai principi contabili internazionali;
- D.M. 29.12.1999 - *Certificazione tributaria*, contenente il riferimento a *principi contabili nazionali e, in mancanza, internazionali*;
- L. 3 ottobre 2001, n. 366 – *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*, contenente il riferimento a *principi contabili riconosciuti internazionalmente*.

Anche la CONSOB ha fatto ripetutamente riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali⁵, la validità dei quali è, peraltro, subordinata alla loro conformità ai principi previsti dalla disciplina giuridica del bilancio. Nella *Prefazione ai principi contabili internazionali* lo IASC precisa quanto segue: “*I principi contabili internazionali non prevalgono sulle discipline locali che regolano la redazione del bilancio d'esercizio nei singoli Paesi, emanate dalle autorità di controllo e/o da organismi professionali contabili*”.

E' stato osservato che l'approccio sopra descritto è tipico dell'impostazione romanistica propria dell'ordinamento italiano, nel quale il legislatore detta norme destinate a restare immutate per molto tempo e le disposizioni tecniche svolgono soltanto un ruolo di interpretazione e integrazione⁶. Tale approccio è stato recentemente rivoluzionato dal legislatore comunitario che ha rinunciato a emanare propri principi contabili, recependo integralmente la maggior parte dei principi internazionali IAS-IFRS come indicato nel seguito.

⁴ Lo IASC fu fondato nel 1973 dai rappresentanti delle professioni contabili di dieci paesi. Nel 2000, ultimo anno di attività, erano rappresentati 104 paesi membri, fra cui l'Italia (membro dal 1983).

⁵ V. Delibera 8.4.1982, n. 1079.

⁶ M. POZZOLI, *Non quotate a scelta libera*, Il Sole 24Ore, 24 settembre 2003.

2.3. L'interferenza fiscale

In Italia le norme fiscali sono state tradizionalmente causa di rilevanti interferenze nella redazione del bilancio. Come previsto dall'art. 52, *Testo Unico delle Imposte sui Redditi* (TUIR)⁷ il reddito d'impresa è determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri fiscali. Tuttavia, il legislatore fiscale ha attribuito differente rilevanza a costi e ricavi:

- i ricavi, i proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico (art. 75, 3° c., TUIR);
- le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non sono imputati al conto economico dell'esercizio di competenza, ovvero di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità a norme fiscali (art. 75, 4° c., TUIR).

Pertanto, in base alla norma da ultimo citata le imprese sono indotte a rilevare in bilancio determinati costi nella misura consentita dalle norme fiscali, anche se superiore a quella che sarebbe corretta in base alle norme sul bilancio e ai principi contabili, per non perdere il beneficio della deduzione fiscale. Ad esempio, ciò si può verificare nei seguenti casi:

- svalutazione di crediti;
- svalutazione di crediti per interessi di mora;
- svalutazione di partecipazioni in assenza di perdita durevole di valore;
- accantonamenti commisurati a limiti fiscali eccedenti l'ammontare corretto (oneri per operazioni a premio, lavori ciclici di manutenzione, ecc.);
- ammortamenti anticipati.

Sino al 31 dicembre 2003 il legislatore ha riconosciuto e consentito tale interferenza fiscale nella redazione del bilancio mediante la disposizione contenuta nell'art. 2426, 2° c., c.c. secondo cui è *consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.*

3. Le modifiche del quadro normativo dal 1° gennaio 2004

A partire dal 1° gennaio 2004 il quadro normativo di riferimento è mutato sostanzialmente, sia a livello nazionale sia europeo. Sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione, come il *fair value*, e altri, come il LIFO, sono stati accantonati in tutto o in parte. E' stata finalmente eliminata l'interferenza fiscale e sono in piena attività i nuovi organismi nazionali e internazionali competenti in materia contabile. Le modifiche alla normativa e alle istituzioni sono destinate a produrre profondi cambiamenti nell'approccio alla materia contabile e a modificare la natura e il significato delle stesse informazioni contabili.

3.1. La riforma del diritto societario

Con L. 3 ottobre 2001, n. 366 il Governo è stato delegato a riformare in modo organico la disciplina delle società di capitali e cooperative. Obiettivo prioritario della riforma è quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche mediante il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali. La riforma generale del diritto societario comprende anche la revisione della disciplina del bilancio, ispirata ai seguenti principi:

- a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale, e stabilire le modalità di rilevazione degli effetti della fiscalità differita;

⁷ Dall'1.1.2004 la disposizione è stata trasferita nell'art. 83, TUIR.

- b) disciplinare in modo chiaro e preciso la formazione e l'utilizzo delle poste del patrimonio netto;
- c) disciplinare in modo specifico il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- d) prevedere le condizioni di utilizzazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato;
- e) ampliare le ipotesi di utilizzazione dello schema abbreviato di bilancio e di un conto economico semplificato.

La legge delega è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile. Le nuove norme relative al bilancio si applicano *facoltativamente* ai bilanci relativi agli esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le società cooperative), e *obbligatoriamente* ai bilanci relativi agli esercizi chiusi in data successiva⁸. Tra le numerose modifiche, si ricordano:

- l'eliminazione del 2° comma dell'art. 2426, che consentiva l'interferenza fiscale;
- la suddivisione delle imposte nel conto economico tra correnti e differite, nonché l'indicazione nello stato patrimoniale dei crediti per imposte anticipate ovvero dei debiti per imposte differite;
- l'informativa sulla fiscalità differita, da fornire nella nota integrativa, analogamente a quanto già richiesto dal *Principio Contabile n. 25 – Trattamento contabile delle imposte sul reddito*;
- l'apertura, peraltro con formulazione non del tutto esplicita, al concetto di *prevalenza della sostanza sulla forma*, sia come principio generale⁹ sia nella rappresentazione di particolari operazioni¹⁰;
- la rilevazione nella nota integrativa, da parte degli utilizzatori di beni in locazione finanziaria, degli effetti che si sarebbero prodotti contabilizzando tali operazioni secondo il metodo finanziario¹¹;
- l'individuazione di criteri diversi per valutare attività e passività in valuta estera immobilizzate e non immobilizzate¹².

La prima modifica segnalata, che non consente più il cosiddetto *inquinamento fiscale* del bilancio, è stata opportunamente coordinata con la riforma fiscale. Infatti, l'eliminazione dell'art. 2426, 2° c., c.c. presuppone la modifica dell'art. 75, 4° c., TUIR che impedisce la deduzione dei costi non imputati al conto economico. Tale modifica è stata disposta dall'art. 1, d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha riformato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi a decorrere dal 2004¹³.

E' stato osservato che la riforma del diritto societario è improntata ad estrema cautela in materia di bilancio, lasciando la relativa disciplina sostanzialmente immutata¹⁴. Le modifiche più incisive, necessarie per il coordinamento della disciplina interna con i principi contabili

⁸ V. art. 9, D.Lgs. 6/2003.

⁹ V. art. 2423-bis, n. 1, c.c. che impone di tenere conto della *funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato*.

¹⁰ V. art. 2424-bis relativo alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

¹¹ La rilevazione di tali effetti nella sola nota integrativa anziché nello stato patrimoniale e nel conto economico disattende il principio generale richiamato nella nota precedente.

¹² V. art. 2426, n. 8-bis, c.c.

¹³ La disposizione modificata è stata trasferita nell'art. 109, TUIR.

¹⁴ A. PROVASOLI, *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IRFS*, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003.

internazionali, sono state rinviate ai decreti che il Governo dovrà emanare sulla base della delega conferita dalla Legge Comunitaria 2003 (v. *infra*).

3.2. La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23/24 marzo 2000 si è posto l'obiettivo della realizzazione di un mercato unico, efficiente e competitivo, dei valori mobiliari nell'Unione Europea. Secondo il Consiglio e la Commissione europei tale obiettivo, considerato strategico per la promozione della crescita e dell'occupazione nell'Unione, non può prescindere dal miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle informazioni finanziarie prodotte dalle imprese. A questo fine sono stati giudicati necessari adeguati principi di informativa finanziaria comuni in tutta l'Unione, la cui mancanza ha precluso in passato ai mercati mobiliari europei la possibilità di aumentare le proprie dimensioni, pari circa alla metà di quelle dei mercati dei capitali degli Stati Uniti.

La Commissione delle Comunità Europee ha annunciato la propria strategia in materia di informativa finanziaria con la comunicazione del 13 giugno 2000 al Consiglio e al Parlamento Europeo¹⁵. In tale documento la Commissione ha riconosciuto che le vigenti direttive comunitarie in materia di bilancio non rispondevano alle esigenze delle società che desiderano raccogliere capitali sui mercati internazionali, anche a causa delle numerose opzioni consentite da tali direttive e ampiamente utilizzate dagli Stati membri. Tali opzioni consentono di adattare le prescrizioni comunitarie per tenere conto delle convenzioni giuridiche e fiscali di ciascuno Stato, ma non sono più giustificate alla luce dell'internazionalizzazione dei mercati dei capitali.

La Commissione europea ha quindi adottato un approccio pragmatico, rinunciando a elaborare norme contabili integrative delle direttive e proponendo invece di attribuire efficacia normativa ai principi contabili internazionali IAS, che già godevano di vasto apprezzamento internazionale¹⁶. In particolare, la Commissione ha proposto di rendere obbligatoria l'adozione degli IAS per i bilanci consolidati di tutte le società europee quotate su un mercato regolamentato, stimate all'epoca in circa 6.700, nonché per quelle che richiedono la quotazione. La Commissione ha anche proposto di lasciare ai singoli Stati membri la decisione circa la facoltà o l'obbligo di adottare gli IAS per i bilanci d'esercizio delle società quotate e per i bilanci d'esercizio e consolidati delle società non quotate, in particolare per le istituzioni finanziarie e le imprese di assicurazione, nella considerazione che l'estensione dell'uso degli IAS facilita l'elaborazione dei conti consolidati nonché la comparabilità dei bilanci, e consente una più efficace azione di vigilanza da parte delle autorità di controllo.

¹⁵ COM/2000/359, *La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*.

¹⁶ La Commissione ha ritenuto che un nuovo corpus di principi contabili europei avrebbe ritardato l'auspicato processo di armonizzazione a livello mondiale, e che gli IAS costituiscono un insieme esauriente di principi contabili di agevole applicazione e adeguati alle esigenze informative dei mercati europei e internazionali. Inoltre, la Commissione ha preferito gli IAS agli US GAAP, che pure sono utilizzati da parte delle società operanti nell'Unione Europea, nella considerazione che i primi sono redatti in un'ottica internazionale e quindi risultano più adatti alle esigenze europee nonché maggiormente suscettibili di essere utilizzati anche al di fuori dell'Unione. La Commissione ha anche tenuto conto che la formulazione degli IAS è basata su principi di carattere generale, che si contrappongono ad un approccio più dettagliato utilizzato dagli US GAAP. E' opinione diffusa che regole estremamente dettagliate siano più facilmente aggirabili rispetto a un sistema basato su principi generali, come dimostrato dai recenti casi statunitensi di falsa rappresentazione contabile. Sebbene basati su principi, gli IAS sono comunque sufficientemente dettagliati per fornire linee guida per tutti gli aspetti del bilancio, e sono integrati dalle interpretazioni emesse dagli appositi comitati. Infine, la Commissione ha considerato che l'Unione europea non ha alcuna influenza sull'elaborazione degli US GAAP, la cui applicazione efficace dipende dai forti poteri di controllo esercitati dalla *US Securities and Exchange Commission* (SEC).

L'adozione dei principi contabili internazionali presuppone l'integrazione degli stessi nel quadro legislativo comunitario, nonché l'esercizio del potere di sorveglianza e di controllo sulla loro applicazione da parte delle autorità europee. A questo fine, la Commissione ha considerato necessari:

- l'introduzione di un meccanismo di omologazione da parte dell'Unione Europea, consistente nel verificare che tutti gli IAS siano pienamente conformi al contesto comunitario, siano compatibili con le direttive contabili comunitarie e costituiscano una base adeguata per l'informativa finanziaria delle società quotate;
- l'istituzione di una struttura a due livelli, tecnico e politico, per attuare il meccanismo di omologazione;
- l'instaurazione di un dialogo permanente con lo IASC;
- il coordinamento con gli organismi di normazione nazionali e con le autorità di vigilanza sui mercati mobiliari;
- lo sviluppo di norme di etica professionale e la messa in atto di efficaci sistemi di garanzia della qualità della funzione di revisione legale dei conti¹⁷;
- l'applicazione di una politica comune da parte delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari per garantire la puntuale e coerente applicazione dei principi contabili.

3.3. La Direttiva 2001/65/CE

Nel corso del processo di valutazione dei principi contabili internazionali, erano state identificate alcune aree di conflitto con le disposizioni delle direttive contabili e in particolare con le direttive 78/660/CEE (IV direttiva) relativa ai conti annuali, 83/349/CEE (VII direttiva) relativa ai conti consolidati e 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Tali direttive prevedono la valutazione delle voci di bilancio sulla base del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, mentre gli organismi di normazione contabile si stanno orientando, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli strumenti finanziari derivati, verso il criterio del valore equo (*fair value*).

Riconoscendo l'obsolescenza delle direttive contabili rispetto al dinamismo dei mercati finanziari internazionali¹⁸ e per mantenere la coerenza fra le direttive e i principi contabili internazionali in corso di omologazione, il 27 settembre 2001 il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato la Direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive sopra citate. Fra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

- gli Stati membri possono autorizzare o imporre per tutte le società o per talune categorie di società la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati;
- il valore equo è determinato con riferimento:
 - a) al *valore di mercato*, per gli strumenti finanziari per i quali sia facilmente individuabile un mercato affidabile;
 - b) al valore che risulta da *modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati*, negli altri casi;
- la variazione di valore derivante dalla valutazione al valore equo è iscritta in una riserva di patrimonio netto ovvero nel conto economico, nei casi previsti,
- gli effetti della valutazione al valore equo devono essere descritti nella nota integrativa mediante l'inserimento dell'informativa minima prescritta.

¹⁷ La Commissione ha emanato i principi fondamentali in materia di revisione legale dei conti in data 16 maggio 2002, mediante il documento COM 2002/590/CE, *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE*.

¹⁸ La IV direttiva è del 1978, la VII del 1983.

L'art. 4 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adeguare la normativa interna anteriormente al 1° gennaio 2004. La Legge Comunitaria 2002¹⁹ ha previsto il recepimento della direttiva entro il mese di ottobre 2003, e il Consiglio dei Ministri ha approvato nell'ottobre 2003 uno schema di decreto legislativo di recepimento.

3.4. Il Regolamento CE n. 1606/2002

In data 13 febbraio 2001, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento²⁰ per disciplinare l'adozione dei principi contabili internazionali. Lo strumento regolamentare è stato prescelto in quanto esso, a differenza delle direttive, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza necessità di provvedimenti di attuazione e senza la possibilità di introdurre varianti nazionali.

Gli obblighi derivanti dall'emanando regolamento, relativi ai bilanci consolidati delle società quotate, si sarebbero aggiunti ai requisiti delle direttive contabili, che assicurano un livello di base di comparabilità per tutte le imprese dell'Unione Europea. Nel contempo, anche grazie alla facoltà concessa ai singoli Stati membri di prescrivere o consentire l'uso degli IAS per i bilanci non consolidati e alle società non quotate, si sarebbero incentivate anche queste ultime a passare dai requisiti minimi delle direttive contabili a forme più sofisticate di informativa finanziaria.

Recependo la proposta della Commissione, il 19 luglio 2002 il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato il Regolamento CE n. 1606/2002, che ha disposto:

- l'*obbligo* di adozione dei principi contabili internazionali IAS e delle relative interpretazioni SIC per i *bilanci consolidati* delle *società quotate* nei mercati regolamentati europei;
- la *decorrenza* di tale obbligo a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005²¹;
- la *facoltà* per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'uso degli IAS per i *bilanci annuali* delle *società quotate* nonché per i *bilanci consolidati e/o annuali* delle *società non quotate*.

Come proposto dalla Commissione, l'adozione dei principi contabili internazionali è subordinata:

- alla procedura di valutazione della compatibilità degli stessi con i principi stabiliti dalle direttive contabili e con l'interesse pubblico europeo;
- alla revisione degli IAS da parte dello IASB;
- alla pubblicazione dei medesimi, tradotti in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Sono stati, pertanto, istituiti:

- un comitato tecnico di contabilità per fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari;
- un meccanismo di omologazione;
- una procedura di coordinamento e informativa fra la Commissione e il comitato.

¹⁹ Art. 30, L. 3.2.2003, n. 14.

²⁰ COM 2001/0044/CE, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali*.

²¹ Gli stati membri possono disporre la proroga agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2007 alle società: a) i cui soli titoli di debito siano quotati nell'UE, ovvero b) i cui titoli sono quotati in un paese terzo e che a tal fine abbiano applicato altri principi contabili riconosciuti internazionalmente (in pratica, gli US GAAP) a partire da un esercizio iniziato prima dell'11 settembre 2002.

3.5. La Direttiva 2003/51/CE

A seguito dell'approvazione del Regolamento CE n. 1606/2002, si è delineato uno scenario in cui alcuni bilanci saranno redatti in conformità agli IAS, mentre altri continueranno ad avere come fonte normativa le direttive comunitarie. Il Parlamento e il Consiglio europei hanno considerato necessario ridurre le differenze tra l'informativa contabile prodotta dalle imprese che applicano gli IAS e quella prodotta dalle imprese che applicano le norme comunitarie e le relative discipline di attuazione²². A tale scopo, in data 18 giugno 2003 è stata emanata la Direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660/CEE (IV direttiva), 83/349/CEE (VII direttiva), 86/635/CEE (già modificate dalla Direttiva 2001/65/CE) nonché 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, per renderle coerenti con i principi contabili internazionali. In particolare, la Direttiva 2003/51/CE:

- consente agli Stati membri di modificare la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale conformemente agli IAS, con particolare riferimento alla sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati nonché alla distinzione tra voci di carattere corrente e non corrente;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere l'applicazione delle rivalutazioni e del valore equo conformemente agli IAS, anche per attività diverse dagli strumenti finanziari;
- consente agli Stati membri di prescrivere l'inclusione nella relazione sulla gestione di informazioni non finanziarie, quali quelle ambientali e sociali²³;
- prescrive un contenuto comune delle relazioni di revisione dei bilanci;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di assicurazione la valutazione al valore equo di determinate attività.

Con le modifiche sopra indicate l'Unione Europea intende avvicinare le proprie norme contabili ai principi contabili internazionali, creando così un quadro di riferimento coerente anche per i bilanci delle imprese non obbligate all'adozione dei principi contabili internazionali. L'art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adeguare la normativa interna entro il 1° gennaio 2005.

3.6. Il Regolamento CE n. 1725/2003

La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali da parte della Commissione europea si è conclusa il 29 settembre 2003 con l'emanazione del Regolamento CE n. 1725/2003, anch'esso obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri. Con tale provvedimento la Commissione ha:

- accertato la conformità all'interesse pubblico europeo dei principi contabili internazionali esistenti il 14 settembre 2002, come richiesto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1606/2002;
- adottato tutti i principi contabili internazionali IAS e le loro interpretazioni SIC esistenti il 14 settembre 2002, con l'eccezione di due principi contabili e relative interpretazioni, che sono in corso di profonda revisione (il cui completamento è previsto entro la fine del 2003)²⁴;

²² V. A. PICOLLI, *Il punto sull'armonizzazione contabile*, in *Il Controllo Legale dei Conti*, n. 3/2003.

²³ Sull'argomento, v. P. RIVA, *Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, Egea, Milano, 2001.

²⁴ Trattasi di:

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea²⁵ la traduzione ufficiale nelle varie lingue degli IAS e SIC adottati²⁶.

Come previsto dal Regolamento CE n. 1606/2002, il recepimento dei principi contabili internazionali ha effetto obbligatorio per i *bilanci consolidati* delle *società quotate* nei mercati regolamentati dell’Unione europea per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005, ferma restando la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere l’uso degli IAS per i *bilanci annuali* delle *società quotate* nonché per i *bilanci consolidati e/o annuali* delle *società non quotate*.

3.7. La Legge Comunitaria 2003

Con l’art. 25 della Legge Comunitaria 2003²⁷ il Parlamento italiano ha conferito molto tempestivamente al Governo la delega per esercitare entro il 30 novembre 2004 la facoltà di estendere l’applicazione dei principi contabili internazionali nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) obbligo di adozione per i seguenti soggetti e bilanci:
 - società quotate: *bilancio d’esercizio*;
 - società emittenti titoli diffusi presso il pubblico (art. 116 TUF D.Lgs. 58/1998): *bilancio d’esercizio e consolidato*;
 - banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia: *bilancio d’esercizio e consolidato*;
 - imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997): *bilancio consolidato*;
 - imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997), solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato: *bilancio d’esercizio*;
- 2) facoltà di adozione per:
 - tutte le altre società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.: *bilancio d’esercizio e consolidato*.

L’ambito della delega comprende anche l’eventuale modifica alla normativa fiscale in materia di reddito d’impresa, per armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali, nonché il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall’adozione degli IAS.

3.8. I nuovi organismi contabili

La rilevanza legale attribuita dal legislatore comunitario ai principi contabili internazionali ha richiesto l’avvio di un processo di collaborazione e interazione fra imprese, istituzioni e organismi tecnici, sia a livello nazionale che comunitario. Nell’adozione dei principi contabili internazionali, la Commissione europea è assistita dall’*Accounting Regulatory Committee* (ARC), comitato politico composto dai rappresentanti degli Stati membri. Per esercitare le proprie funzioni, l’ARC si avvale del supporto fornito dall’*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), comitato tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti europei

SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell’emittente

SIC 16 Capitale sociale – Riacquisto di azioni proprie

SIC 17 Patrimonio netto – Costi di un’operazione di capitale

²⁵ GU 13 ottobre 2003, n. L 261.

²⁶ Le eventuali appendici dei principi e delle interpretazioni non sono considerate parte di tali principi e interpretazioni, pertanto non sono state pubblicate.

²⁷ L. 31 ottobre 2003, n. 306 in G.U. 15 novembre 2003, n. 266, suppl. ord. n.173.

interessati alla materia contabile (professionisti contabili, imprese, analisti finanziari, istituzioni finanziarie).

A sua volta, lo IASC, che ha operato dal 1973 sotto l'egida della professione contabile, si è trasformato allo scopo di coinvolgere tutte le parti interessate all'elaborazione dei principi contabili. E' stata così istituita nel 2001 la *IASC Foundation*, ente privato senza fine di lucro cui fanno capo l'*International Accounting Standards Board* (IASB), lo *Standard Advisory Council* (SAC) e lo *Standing Interpretations Committee* (SIC), ora ridenominato *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC). Tali organismi sono composti da membri provenienti dai principali Paesi, in rappresentanza di tutte le parti interessate ai principi contabili internazionali (professioni contabili, mondo accademico, analisti finanziari, istituzioni finanziarie, imprese, revisori contabili). La Commissione europea partecipa ai lavori dello IASB in qualità di osservatore.

Il processo di armonizzazione dei principi contabili internazionali ha avuto notevoli ripercussioni anche a livello nazionale. Gli organismi dei singoli Paesi preposti alla redazione dei principi contabili hanno mantenuto la loro competenza per i bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali. Ciò, tuttavia, in un'ottica di maggiore coordinamento a livello europeo e internazionale e quindi di collaborazione con l'EFRAG e lo IASB. Anche in Italia si è avvertita l'esigenza di costituire un organismo contabile nazionale dotato di ampia rappresentatività, che ha condotto nel novembre 2001 alla creazione dell'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC). L'OIC è una fondazione cui partecipano le organizzazioni rappresentative della professione contabile, delle imprese, degli analisti finanziari e dei mercati finanziari. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e le Autorità di sorveglianza (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) partecipano ai lavori dell'OIC ed esprimono un parere sulle decisioni relative alle materie di loro competenza. L'OIC fornisce il supporto tecnico per l'applicazione dei principi internazionali in Italia, emana principi contabili nazionali in assenza o in caso di inapplicabilità di quelli internazionali e collabora col legislatore per l'emanazione di norme in materia contabile.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che hanno statuito congiuntamente i principi contabili nazionali fino alla costituzione dell'OIC, hanno formato nel 2003 il *Gruppo di studio paritetico per i principi contabili*. Tale organismo avrà funzioni di consulenza nei confronti dell'OIC, di valutazione delle bozze predisposte dallo IASB e di diffusione della conoscenza dei principi contabili tra i professionisti.

4. I Principi Contabili italiani e gli IAS-IFRS a confronto

Sia i principi contabili italiani sia quelli internazionali devono essere tenuti in considerazione dai redattori e dai lettori del bilancio, poiché entrambi saranno applicabili, nel prossimo futuro, nei rispettivi ambiti di competenza:

- 1) fino all'esercizio precedente quello che inizierà dal 1° gennaio 2005 i *principi contabili italiani* saranno *obbligatori* sia per il bilancio d'esercizio sia per il bilancio consolidato di qualsiasi impresa;
- 2) a partire dall'esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2005 i *principi contabili internazionali* saranno *obbligatori* per il bilancio d'esercizio e/o il bilancio consolidato (a seconda dei casi) dei soggetti indicati nell'art. 25 della Legge Comunitaria 2003;
- 3) a partire dall'esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2005 i *principi contabili italiani* saranno *obbligatori* per il bilancio d'esercizio delle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;

- 4) a partire dall'esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2005 sia i *principi contabili italiani* sia quelli *internazionali* saranno *facoltativi* per il bilancio d'esercizio e/o il bilancio consolidato (a seconda dei casi) dei soggetti che non hanno l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali e che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.

Inoltre, ciascun bilancio dovrà presentare anche i dati comparativi dell'esercizio precedente, applicando i medesimi principi contabili utilizzati nell'anno in corso. Ad esempio, i soggetti obbligati all'applicazione dei principi contabili internazionali nel bilancio del primo esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2005 dovranno anche presentare i dati comparativi dell'esercizio precedente riclassificati secondo i medesimi principi contabili internazionali. Anche con riferimento a tale esercizio precedente (l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) saranno dunque applicati obbligatoriamente i principi contabili internazionali, sia pure ai soli fini comparativi.

Fra breve tempo, l'applicazione dei principi contabili internazionali sarà perciò obbligatoria o facoltativa per molte imprese, con l'eccezione, almeno inizialmente²⁸, di quelle di minori dimensioni, che peraltro costituiscono una componente significativa dell'economia italiana. Nel prossimo futuro, diversi soggetti avranno obblighi diversi: un medesimo risultato economico e finanziario potrà/dovrà essere rappresentato in modo differente. Sia i redattori sia gli utilizzatori dei bilanci dovranno comprendere la portata dei principi contabili italiani e internazionali e individuarne le differenze per poter gestire il passaggio dagli uni agli altri nonché per poterne valutare il diverso impatto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti interessati.

Tali differenze sono tuttavia destinate a ridursi a seguito del processo di convergenza fra norme comunitarie e principi contabili internazionali, avviato con la Direttiva 2003/51/CE. Successivamente all'attuazione della Direttiva nell'ordinamento nazionale, i principi contabili italiani dovranno essere necessariamente aggiornati.

4.1. I Principi Contabili italiani

La Tabella 1 elenca i principi contabili italiani (nel seguito Principi Contabili) emanati congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR), in vigore al 31 dicembre 2003. Essi sono stati redatti tenendo presente la normativa applicabile al momento della loro emanazione, alla quale essi non possono derogare stante la loro funzione interpretativa e integrativa già richiamata in precedenza. A partire dal 1° gennaio 2004 la validità delle le prescrizioni dei Principi Contabili deve essere evidentemente valutata alla luce delle modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, nonché di quelle derivanti dall'attuazione della Direttiva 2001/65/CE. Ciò è particolarmente significativo per quanto riguarda gli schemi di bilancio, gli obblighi di informativa, l'abolizione dell'interferenza fiscale e l'introduzione del *fair value*. Analogamente, a partire dal 1° gennaio 2005 dovrà essere considerato l'effetto dell'attuazione della Direttiva 2003/51/CE.

I Principi Contabili evidenziano in un'apposita sezione le eventuali differenze rispetto alle prescrizioni dei principi contabili internazionali esistenti al momento della loro emanazione. La maggior parte di tali differenze sono imputabili a specifiche previsioni di legge, civile o fiscale. Nella Tabella 1 sono anche indicati, per ciascun Principio Contabile, i principi

²⁸ E' allo studio l'emanazione di principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese. V. *infra*.

contabili internazionali che trattano, in tutto o in parte, il medesimo argomento, e le eventuali differenze rispetto agli IAS evidenziate in ciascun Principio Contabile.

4.2 I principi contabili internazionali IAS-IFRS

I principi contabili internazionali *International Accounting Standards* (IAS) emanati dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC) e le relative interpretazioni emanate dallo *Standing Interpretations Committee* (SIC), esistenti in data 14 settembre 2002 e recepiti dalla Commissione europea con il Regolamento CE n. 1725/2003 sono elencati rispettivamente nella Tabella 2 e nella Tabella 3. Nella Tabella 2 sono anche indicati, per ciascuno IAS, i Principi Contabili che trattano, in tutto o in parte, il medesimo argomento.

Come indicato nell'art. 3 del Regolamento, la Commissione ha tenuto conto delle proposte di modifica riguardanti numerosi principi esistenti²⁹. I principi contabili internazionali risultanti dal recepimento di tali proposte³⁰ saranno considerati ai fini dell'adozione dopo che tali principi saranno divenuti definitivi. Nel frattempo, sono stati omologati i principi contabili nel testo in vigore in data 14 settembre 2002. Tuttavia, nel caso dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche previste sono così importanti che la Commissione ha deciso di non adottarli. Quando il progetto di revisione sarà completato la Commissione considererà la loro adozione in via prioritaria.

L'aggiornamento degli IAS da parte dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) e l'emanazione di nuovi principi contabili internazionali, che assumeranno la nuova denominazione *International Financial Reporting Standards* (IFRS), sarà seguito dal procedimento di omologazione comunitario mediante l'intervento tecnico dell'EFRAG, il parere politico dell'ARC, l'approvazione del Parlamento europeo e la ratifica formale da parte della Commissione. L'iter complessivo prima di giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stimato in sette-otto mesi circa.

I tempi richiesti per l'omologazione dei principi contabili internazionali causano alcuni problemi applicativi. Ad esempio, *IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standards* che sostituisce *SIC 8 - Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale*, prevede che al momento del passaggio agli IAS-IFRS debbano essere adottate le versioni più aggiornate dei principi contabili. Tuttavia, per tutti i principi in corso di revisione, le versioni omologate dal Regolamento CE n. 1725/2003 non tengono conto degli aggiornamenti, e lo stesso IFRS 1 non risulta omologato in quanto

²⁹ Trattasi di:

- IAS 1 Presentazione del bilancio
- IAS 2 Rimanenze
- IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
- IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
- IAS 17 Leasing
- IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
- IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
- IAS 27 Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate
- IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate
- IAS 32 Strumenti finanziari - Esposizione in bilancio e informazione integrativa
- IAS 33 Utile per azione
- IAS 39 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione
- IAS 40 Investimenti immobiliari

³⁰ Fra le proposte di modifica si ricorda quella relativa all'eliminazione dei criteri contabili alternativi ammessi da alcuni IAS, al fine di rendere i bilanci dichiarati conformi agli IAS-IFRS completamente comparabili tra loro.

emanato nel giugno 2003, successivamente alla data di riferimento del 14 settembre 2002 utilizzata dalla Commissione.

L'evoluzione dei principi contabili internazionali non è un fenomeno contingente, ma una caratteristica permanente che li differenzia dalla staticità delle direttive contabili³¹. Questo aspetto deve essere valutato positivamente, poiché i principi contabili resteranno costantemente aggiornati rispetto ai mutamenti che si verificheranno nel mondo delle imprese. Tuttavia, in questa fase tale evoluzione è destinata a creare ulteriori problemi per le imprese europee, che dovranno assimilare i nuovi principi contabili entro il 2005.

4.3. Le principali differenze tra Principi Contabili e IAS-IFRS

L'individuazione delle differenze tra Principi Contabili e IAS-IFRS è fondamentale sia ai fini della transizione sia ai fini della comparabilità dei bilanci. Come sopra accennato, la maggior parte di tali differenze dipende da specifiche previsioni della normativa italiana³². In questa sede è possibile solo citare alcuni fra i principali aspetti di difformità degli IAS-IFRS rispetto ai Principi Contabili, quali:

a) per il bilancio consolidato:

- è richiesto il consolidamento del conto economico dalla data di acquisizione della controllata;
- è consentito il riferimento a date di bilancio differenti di non oltre tre mesi;
- è richiesta l'inclusione delle controllate con attività marcatamente dissimile da quella del gruppo (*special purpose entities*);
- non è consentito alcun esonero per i gruppi di modeste dimensioni;
- è prevista l'esposizione del patrimonio netto dei terzi in voce separata fra patrimonio netto e passività;
- è consentito l'impiego da parte delle controllate di criteri di valutazione difformi da quelli di gruppo in casi particolari;

b) per il bilancio d'esercizio e consolidato:

- sono previste differenze negli schemi di bilancio (struttura dello stato patrimoniale di tipo finanziario);
- è richiesto il rendiconto finanziario;
- è richiesta maggiore informativa;
- è richiesta la contabilizzazione del leasing col metodo finanziario da parte dell'utilizzatore;
- vi sono differenze riguardanti la possibilità di adottare criteri alternativi di rappresentazione contabile in casi specifici;
- è ammessa la possibilità di iscrivere rivalutazioni ricorrenti per immobili, impianti e macchinari utilizzando il valore equo (*fair value*);
- è richiesta o ammessa la valutazione di determinate attività al valore equo (*fair value*);
- è prevista l'imputazione della differenza negativa nelle aggregazioni di imprese a riduzione del patrimonio netto;

³¹ Già nella presentazione dei Principi Contabili italiani (1975) si leggeva: "E' ovvio che i principi contabili non sono immutabili e si evolvono influenzati dalla pratica degli affari, dalle nuove esigenze informative dei destinatari del bilancio e fra di essi azionisti, creditori, ecc. I principi contabili richiedono un costante aggiornamento".

³² Per un confronto dei principi generali, della struttura del bilancio e dei criteri di valutazione secondo la normativa italiana e gli IAS vedi A. PICOLLI, *I principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della IV e VII Direttiva Cee*, in Riv. Dott. Comm., n. 6/1991.

- non è consentito il criterio della commessa completata per i lavori in corso su ordinazione;
- non è consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca, *start-up*, costituzione, formazione e addestramento del personale, pubblicità, ristrutturazione;
- è richiesto il controllo periodico del valore di determinate attività in funzione di un calcolo dei futuri flussi di cassa generati dalla più piccola entità in cui le attività stesse sono inserite (*impairment test*);
- vi è l'obbligo di rilevazione delle imposte differite in ogni caso;
- vi è l'obbligo di rilevazione delle imposte anticipate su base di probabilità anziché di ragionevole certezza;
- vi è l'obbligo di imputazione immediata integrale a conto economico delle differenze di cambio in occasione dell'introduzione dell'euro quale moneta di conto;
- è richiesta l'imputazione dei costi per l'emissione di nuove azioni a riduzione del patrimonio netto;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica della perdita di valore delle immobilizzazioni rivalutate;
- è richiesta l'imputazione delle azioni proprie in detrazione del patrimonio netto anziché nell'attivo;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica degli effetti della correzione di errori e dell'applicazione di nuovi principi contabili;
- è richiesta la classificazione ordinaria anziché straordinaria degli effetti di cambiamenti di principi contabili o di correzione di errori determinanti;
- non è consentito l'utilizzo del LIFO come criterio alternativo per la valutazione delle rimanenze³³;
- è richiesta la valutazione dei benefici per i dipendenti, compreso il TFR, con metodi attuariali.

Le differenze fra il bilancio redatto in base ai Principi Contabili e quello conforme agli IAS-IFRS possono quindi essere rilevanti. Il passaggio dagli uni agli altri richiede perciò l'identificazione, la rilevazione e l'illustrazione degli effetti del cambiamento dei criteri contabili.

5. La prima applicazione dei principi contabili internazionali

Le imprese che applicano per la prima volta i principi contabili internazionali, sia per obbligo sia per facoltà, sono tenute a seguire una particolare procedura, prevista dagli stessi principi contabili, perché il proprio bilancio possa essere dichiarato ad essi conforme. Tale procedura è ampiamente illustrata e commentata in tre documenti di riferimento emessi dallo IASB, la cui portata e contenuto sono riassunti di seguito.

5.1. I documenti di riferimento

Il documento fondamentale per la prima applicazione dei principi contabili internazionali è *IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*. Esso costituisce il primo documento contabile emanato dallo IASB, nel giugno 2003. Ha valore di principio contabile e non di semplice interpretazione, ed è il primo principio contabile internazionale a recare la nuova denominazione IFRS. Esso fornisce la guida alla transizione verso i principi

³³ La versione dello IAS 2 omologata dalla Commissione europea è precedente all'ultima revisione e consente ancora l'applicazione del LIFO come criterio contabile alternativo.

contabili internazionali, e si pone l'obiettivo di garantire che il primo bilancio di un'impresa predisposto in conformità agli IAS-IFRS rispetti i seguenti requisiti:

- contenga informazioni di elevato livello qualitativo;
- garantisca la trasparenza e la neutralità per l'utilizzatore finale;
- consenta la comparabilità dell'informazione nel tempo;
- costituisca il punto di partenza corretto per la contabilità secondo gli IAS-IFRS;
- comporti un costo di predisposizione non eccedente i benefici per gli utilizzatori finali.

Il secondo documento di riferimento è *Guidance on Implementing IFRS 1*, che affianca IFRS 1, senza tuttavia costituirne parte integrante. Esso spiega come le previsioni contenute in IFRS 1 interagiscono con le previsioni contenute in alcuni altri principi contabili internazionali. Inoltre, esso fornisce un esempio di illustrazione dell'effetto che la transizione dai principi contabili precedentemente utilizzati ai principi contabili internazionali può produrre sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

Il terzo documento di riferimento è *Basis for Conclusions on IFRS 1*. Anch'esso affianca IFRS 1 senza costituirne parte integrante, e sintetizza le considerazioni e i ragionamenti svolti dallo IASB nella predisposizione di IFRS 1, dando altresì conto dei suggerimenti e delle obiezioni mosse dai singoli membri durante l'elaborazione del testo.

5.2. L'ambito di applicazione di IFRS 1

Come sopra accennato, IFRS 1 è un principio contabile le cui prescrizioni sostituiscono quelle precedentemente fornite nel documento interpretativo *SIC-8 Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale*. Esso si applica a tutte le imprese che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta (*first-time adopter*) a seguito di un impegno esplicito e senza riserve all'utilizzo degli stessi³⁴. Tali principi contabili internazionali sono rappresentati dai principi contabili e dalle interpretazioni adottati dallo IASB, denominati collettivamente IFRS, e comprendono:

- a) gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)*;
- b) gli *International Accounting Standards (IAS)*;
- c) le interpretazioni emanate dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* o dal precedente *Standing Interpretations Committee (SIC)* e adottate dallo IASB.

L'impegno incondizionato all'applicazione degli IFRS comporta che l'impresa *first-time adopter* si adegui a ciascun principio contabile internazionale in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Un'impresa è considerata *first-time adopter* se essa si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo principi contabili nazionali non conformi agli IFRS;
- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS ma il bilancio non contiene la dichiarazione esplicita e senza riserve di aver utilizzato gli IFRS;
- l'impresa ha incluso nell'ultimo bilancio una dichiarazione di conformità solamente ad alcuni IFRS;

³⁴ Gli amministratori che dichiarino falsamente di aver applicato i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio potrebbero persino essere imputabili del reato di false comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2621 c.c. qualora la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria risulti sensibilmente alterata in misura eccedente le soglie quantitative previste dal medesimo articolo.

- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo principi contabili nazionali non conformi agli IFRS, ma ha utilizzato alcuni IFRS per la rappresentazione di operazioni per le quali manca il principio nazionale corrispondente;
- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo i principi contabili nazionali, con la riconciliazione dei valori di alcune poste con i valori risultanti dall'applicazione degli IFRS;
- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per usi interni;
- l'impresa ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per scopi di consolidamento;
- l'impresa non ha in precedenza presentato alcun bilancio.

L'applicazione di IFRS 1 è obbligatoria per il primo bilancio che viene esplicitamente dichiarato conforme agli IFRS. Esso deve contenere i dati comparativi dell'esercizio precedente, anch'essi predisposti applicando gli IFRS. La data di inizio di tale esercizio precedente, i cui dati di bilancio sono per la prima volta esposti secondo gli IFRS, è la *data di transizione* agli IFRS

5.3. La rilevazione e la valutazione

L'impresa che applica per la prima volta gli IFRS deve predisporre (ma non presentare), con riferimento alla data di transizione agli IFRS, uno *stato patrimoniale iniziale* conforme agli IFRS, che rappresenta il punto di partenza per la contabilità secondo gli IFRS. Ad esempio, nel caso di imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la prima applicazione obbligatoria degli IFRS ai sensi del Regolamento CE n. 1606/2002 comporterà la predisposizione dei seguenti documenti contabili:

- primo bilancio conforme agli IFRS: 31 dicembre 2005;
- dati comparativi presentati in conformità agli IFRS per l'esercizio precedente: 31 dicembre 2004;
- stato patrimoniale conforme agli IFRS (da non presentare) alla data di transizione: 1° gennaio 2004.

Per poter predisporre i documenti contabili di cui sopra l'impresa *first-time adopter* dovrà adottare la seguente procedura extracontabile:

1. devono essere rilevate tutte le attività e passività la cui rilevazione è richiesta dagli IFRS;
2. devono essere omesse tutte le attività e passività la cui rilevazione non è permessa dagli IFRS;
3. devono essere riclassificate conformemente agli IFRS le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto se esse risultavano in precedenza diversamente classificate in base ai vecchi principi;
4. devono essere rilevati nello stato patrimoniale alla *data di transizione* agli IFRS gli effetti derivanti dal passaggio agli IFRS, e conseguenti ad accadimenti e operazioni precedenti tale data, in contropartita del patrimonio netto iniziale (*retrospective approach*);
5. non devono essere applicate da un'impresa *first-time adopter* le disposizioni transitorie contenute nei singoli IFRS.

5.4. La presentazione e l'informazione integrativa

IFRS 1 contiene le seguenti prescrizioni relative alla presentazione e all'informazione integrativa:

- a) il primo bilancio secondo gli IFRS (es. 31 dicembre 2005) deve presentare a titolo comparativo almeno i dati di un esercizio precedente (es. 31 dicembre 2004) esposti in conformità agli IFRS;
- b) l'impresa deve illustrare adeguatamente l'effetto del passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari;
- c) il primo bilancio di un'impresa secondo gli IFRS (es. al 31 dicembre 1995) deve fornire le seguenti informazioni complementari:
 - la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e secondo gli IFRS alla data di transizione agli IFRS (es. 1° gennaio 2004) e alla data di chiusura dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (es. 31 dicembre 2004);
 - la riconciliazione del risultato dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (es. 31 dicembre 2004) e il risultato, per tale periodo, secondo gli IFRS.

5.5. Le eccezioni

IFRS 1 prevede due categorie di eccezioni all'applicazione di ogni singolo IFRS nel primo bilancio presentato secondo gli IFRS:

- a) esenzioni facoltative: l'impresa *first-time adopter* ha la facoltà di non applicare in via retrospettiva gli IAS-IFRS nella contabilizzazione di determinati aspetti particolari relativi a:
 - aggregazioni di imprese (IAS 22);
 - valutazione al valore equo di taluni beni (IAS 16, 38, 40);
 - proventi e costi attuariali relativi ai benefici per i dipendenti (IAS 19);
 - variazioni nei cambi (IAS 21);
 - strumenti finanziari (IAS 32);
 - attività e passività di imprese controllate, collegate e *joint-ventures*;
- b) esenzioni obbligatorie: l'impresa *first-time adopter* ha l'obbligo di non applicare in via retrospettiva determinati aspetti degli IFRS relativi a:
 - eliminazione dal bilancio di attività e passività finanziarie;
 - operazioni di copertura (*hedge accounting*);
 - stime.

Merita segnalare che IFRS 1 non prevede alcuna esenzione dagli obblighi di presentazione e informativa previsti dagli altri IFRS.

6. Conclusioni

La scelta del legislatore comunitario di attribuire piena valenza normativa a disposizioni tecniche quali i principi contabili internazionali è rivoluzionaria per gli ordinamenti di matrice romanistica, nei quali viene introdotto un istituto originario degli ordinamenti di *common law*. Tale approccio comporta il vantaggio di consentire adeguamenti frequenti delle norme sul bilancio in relazione alle mutevoli esigenze del quadro economico, impossibili da conseguire in ordinamenti fondati su norme di legge destinate a restare immutate per lungo tempo.

La comprensione e l'applicazione del nuovo sistema richiede, tuttavia, un notevole cambiamento di mentalità per gli operatori italiani, per poter assimilare le logiche e lo spirito posti alla base dei principi contabili internazionali. Essi sono stati concepiti principalmente per rappresentare agli investitori un insieme di *valori* e non, come nella tradizione italiana, per esporre ad azionisti e creditori un insieme di *costi*.³⁵ Il passaggio ai principi contabili internazionali rende l'Europa protagonista del processo di armonizzazione dell'informazione economica e finanziaria, a livello non solo continentale ma anche mondiale³⁶. E' opinione diffusa che i principi contabili internazionali finiranno gradualmente per sostituire le norme in materia di bilancio per ogni tipo d'impresa, specialmente dopo che l'applicazione iniziale nei bilanci consolidati delle imprese quotate europee avrà dimostrato la migliore qualità dell'informativa societaria.

Il cambiamento radicale di prospettiva pone alcuni problemi di compatibilità con la vigente normativa nazionale e comunitaria, di cui il legislatore è consapevole e la cui risoluzione parziale è già stata avviata. Poiché il Regolamento CE n. 1606/2002 ha conferito ai principi contabili internazionali omologati valore cogente e prevalenza sulla disciplina nazionale in caso di difformità, per la loro applicazione non sarebbe teoricamente richiesto alcun adeguamento della normativa interna. Tale adeguamento è però necessario per evitare alcuni effetti negativi che potrebbero altrimenti prodursi. La normativa italiana, infatti, non ha ancora tenuto conto dell'introduzione dei principi contabili internazionali, poiché le riforme approvate a fine 2003 sono state elaborate prima di conoscere l'esito definitivo degli sviluppi a livello comunitario. Il Parlamento ha quindi riconosciuto la necessità di modificare ulteriormente le norme civili e fiscali, conferendo apposita delega al Governo con la Legge Comunitaria 2003. Le modifiche da apportare dovrebbero riguardare principalmente:

- il coordinamento della normativa sul bilancio con quella derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali, limitatamente ai soggetti interessati; ciò dovrebbe comprendere anche la regolamentazione della destinazione degli utili non realizzati derivanti dalle valutazioni al *fair value*, onde salvaguardare la funzione di garanzia che il bilancio deve offrire ai creditori e agli altri soggetti³⁷;
- il coordinamento della normativa fiscale con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, onde evitare aggravii d'imposta nel caso in cui il cambiamento dei principi contabili comporti la rivalutazione di determinate poste dell'attivo³⁸.

³⁵ Così A. GIUSSANI, *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003.

³⁶ Nel 1998 il *Comitato di Basilea*, organizzazione internazionale degli organi di vigilanza delle banche, ha annunciato il proprio sostegno allo IASC. Nel 2000 l'*International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* ha raccomandato alle autorità di controllo dei mercati finanziari di accettare la presentazione di bilanci in conformità agli IAS da parte di società internazionali in corso di quotazione. Nel 2002 lo IASB e lo statunitense FASB hanno stipulato un accordo che prevede consultazioni e progetti in comune per pervenire a principi contabili uniformi.

³⁷ La distinzione tra utile prodotto e utile distribuibile è già presente nel codice civile: cfr. art. 2426, n. 4, che richiede l'iscrizione in una riserva non distribuibile delle plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto; art. 2426, n. 5, che subordina la distribuzione di dividendi all'esistenza di riserve almeno pari a eventuali costi pluriennali da ammortizzare; il nuovo art. 2426, n. 8-bis, che richiede l'accantonamento ad una riserva non distribuibile dell'utile netto derivante dalla conversione di attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni.

³⁸ L'art. 109, comma 4, lett. b) del nuovo TUIR prevede l'utilizzo di un prospetto per usufruire dei vantaggi previsti da alcune norme tributarie con riferimento ad ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti. Il prospetto non consente, tuttavia, la realizzazione integrale del c.d. *doppio binario*. Ad esempio, anche dopo la riforma fiscale non è consentito alle imprese che valutano le rimanenze al FIFO per effetto dell'applicazione degli

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, la facoltà concessa agli Stati membri di determinare le categorie di imprese che possono o debbono applicare gli IAS-IFRS sancisce la creazione di due diversi sistemi d'informazione contabile, oltretutto applicabili in modo potenzialmente non omogeneo nei vari paesi dell'Unione. In Italia, il legislatore ha escluso le piccole e medie imprese dall'applicazione degli IAS-IFRS³⁹, anche in considerazione dell'onere che l'applicazione degli stessi potrebbe comportare dal punto di vista delle informazioni di dettaglio e del necessario ricorso ad esperti esterni per talune valutazioni. La mancata concessione a tali imprese della facoltà di applicare gli IAS-IFRS evita quanto meno di creare disomogeneità nell'ambito della categoria delle imprese che possono applicare il bilancio abbreviato. Ciò nondimeno, si avranno imprese che redigono bilanci di tipo A, conformi ai principi contabili internazionali, e imprese che redigono bilanci di tipo B, conformi alle sole regole del codice civile, con conseguente incomparabilità delle informazioni fornite dai due tipi di bilancio.

Allo scopo di armonizzare il sistema delle informazioni economico-finanziarie delle imprese quotate e non quotate e favorire la convergenza tra gli IAS-IFRS e le norme sul bilancio applicabili ai soggetti che non applicheranno i principi contabili internazionali, il legislatore europeo ha introdotto alcune modifiche alle direttive contabili con la citata Direttiva 2003/51/CE, la cui attuazione a livello nazionale è richiesta entro il 1° gennaio 2005. La modifica delle norme contabili applicabili alle piccole e medie imprese dovrà essere coordinata con gli sviluppi dei principi contabili internazionali. Infatti, per le piccole e medie imprese lo IASB sta valutando l'emanazione di principi contabili internazionali semplificati, che prevedano un'informativa obbligatoria più limitata. In un'ottica di confronto fra costi e benefici, l'applicazione del criterio del *fair value* a tali imprese è oggetto di dibattito, potendo risultare più opportuna la conservazione del criterio del costo storico. Non è in discussione, invece, la necessità di pervenire a un insieme di regole armonizzate, eventualmente con le opportune differenziazioni riferite a classi dimensionali di imprese, per poter perseguire l'obiettivo della comparabilità delle informazioni economiche e finanziarie fornite dalle imprese a livello sia europeo sia mondiale.

I dottori commercialisti sono stati fra i promotori del processo di armonizzazione delle regole di formazione del bilancio, sia mediante l'elaborazione di principi contabili nazionali sia partecipando alla creazione e alla diffusione di quelli internazionali⁴⁰. I cambiamenti in corso nella disciplina del bilancio comporteranno ancora l'impegno dei dottori commercialisti ad approfondire e diffondere la conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali

IAS-IFRS di far valere ai fini fiscali la valutazione al LIFO. Inoltre, l'eventuale svalutazione dell'avviamento per effetto dell' *impairment test* non è ancora deducibile, e così via.

³⁹ I limiti dimensionali dell'attivo e dei ricavi previsti dall'art. 2435-bis c.c., che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, dovrebbero essere prossimamente aumentati del 16,8%. Ciò estenderà ulteriormente la platea delle imprese in questione.

⁴⁰ Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha promosso la traduzione dei principi contabili internazionali a partire dal 1995: Vedi A. PICOLLI (a cura di), *IAS/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 1995-1996*, Il Sole 24 Ore, ottobre 1995 e novembre 1996, per la traduzione degli IAS sino al n. 31; A. PICOLLI (a cura di), *IAS/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa*, Il Sole 24 Ore, marzo 1996; A. PICOLLI (a cura di), *IAS/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 12, Imposte sul reddito*, Il Sole 24 Ore, marzo 1996; A. PICOLLI (a cura di), *IAS/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 1998*, Il Sole 24 Ore, novembre 1998, per la traduzione degli IAS sino al n. 34 e dei SIC sino al n. 3; A. PICOLLI e A. GIUSSANI (a cura di), *IAS/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 2000*, Il Sole 24 Ore, ottobre 2000, *Principi Contabili Internazionali IAS 2001*, Il Sole 24 Ore, settembre 2002, per la traduzione degli IAS sino al n. 40 e dei SIC sino al n. 25.

nonché ad assistere le imprese ai fini della loro corretta applicazione, apportando ancora il contributo della professione all'auspicata realizzazione dell'armonizzazione contabile internazionale.

Mario Difino

Tabella 1 – Principi Contabili CNDC-CNR al 31 dicembre 2003 e raccordo con gli IAS

N.	Titolo	Anno	IAS	Confronto⁴¹
11	Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati	1994	<i>Framework</i> ⁴²	In linea
12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	1994	IAS 1 IAS 7 IAS 8	Differenze
13	Le rimanenze di magazzino	1994	IAS 2	In linea
14	Disponibilità liquide	1994	IAS 7	In linea
15	I crediti	1996	IAS 18	Differenze
16	Le immobilizzazioni materiali	1996	IAS 16 IAS 17	Differenze
17	Il bilancio consolidato	1996	IAS 27 IAS 22	Differenze
18	Ratei e risconti	1996	IAS 7	In linea
19	I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato I debiti	1996	IAS 10	In linea
20	Titoli e partecipazioni	1996	IAS 25 IAS 39	Differenze
21	Il metodo del patrimonio netto	1996	IAS 22 IAS 25	Differenze
22	Conti d'ordine	1997	<i>Framework</i> IAS 10 IAS 30	In linea
23	Lavori in corso su ordinazione	1997	IAS 11	Differenze
24	Le immobilizzazioni immateriali	1999	IAS 38	Differenze
25	Trattamento contabile delle imposte sul reddito	1999	IAS 12	Differenze
26	Operazioni e partite in moneta estera	1999	IAS 21	Differenze
27	Introduzione dell'euro quale moneta di conto	1999	IAS 21	Differenze
28	Patrimonio netto	2000	IAS 8 SIC 16 SIC 17 SIC 24	Differenze
29	Cambiamenti di principi contabili Cambiamenti di stime contabili Correzione di errori Eventi e operazioni straordinarie Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	2001	IAS 8 IFRS1	Differenze
30	Bilanci intermedi	2002	IAS 34	Differenze

⁴¹ Le eventuali differenze segnalate sono quelle evidenziate nell'apposita sezione del relativo Principio Contabile e si riferiscono alle prescrizioni dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'emanazione del Principio Contabile.

⁴² *Framework for the Preparation of Financial Statements* (Quadro sistematico per la preparazione del bilancio)

Tabella 2 – IAS adottati con Regolamento CE 1725/2003 e raccordo con i Principi Contabili

IAS		PC
IAS 1	Presentazione del bilancio	11
IAS 2	Rimanenze	13
IAS 7	Rendiconto finanziario	14
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili	12 28 29
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	19
IAS 11	Commesse a lungo termine	23
IAS 12	Imposte sul reddito	25
IAS 14	Informativa di settore	22
IAS 15	Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi	N/A
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	16 28
IAS 17	Leasing	16
IAS 18	Ricavi	15
IAS 19	Benefici per i dipendenti	N/A
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	N/A
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	26 27
IAS 22	Aggregazioni di imprese	17
IAS 23	Oneri finanziari	N/A
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	N/A
IAS 26	Fondi di previdenza	N/A
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	17
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	20
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	N/A
IAS 30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	N/A
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i>	N/A
IAS 33	Utile per azione	N/A
IAS 34	Bilanci intermedi	30
IAS 35	Attività destinate a cessare	N/A
IAS 36	Riduzione di valore delle attività	N/A
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	19
IAS 38	Attività immateriali	24 28
IAS 40	Investimenti immobiliari	16
IAS 41	Agricoltura	N/A

Tabella 3 – Interpretazioni SIC adottate con Regolamento CE 1725/2003

INTERPRETAZIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE	
SIC-1	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
SIC-2	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione di oneri finanziari
SIC-3	Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegati
SIC-6	Costi per la modifica del <i>software</i> esistente
SIC-7	Introduzione dell'euro
SIC-8	Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale
SIC-9	Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese
SIC-10	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC-11	Valute estere – Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta
SIC-12	Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC-13	Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC-14	Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
SIC-15	Leasing operativo – Incentivi
SIC-18	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Metodi alternativi
SIC-19	Moneta di conto – Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29
SIC-20	Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite
SIC-21	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC-22	Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate al <i>fair value</i> (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti
SIC-23	Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
SIC-24	Utili per azione – Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni
SIC-25	Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
SIC-27	La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
SIC-28	Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
SIC-29	Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione
SIC-30	Moneta di conto – Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione
SIC-31	Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC-32	Attività immateriali – Costi connessi a siti <i>web</i>
SIC-33	Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto

NOTA BIBLIOGRAFICA

AA.VV., *Principi contabili internazionali. Guida pratica all'applicazione per imprese e professionisti*, supplemento a *Contabilità, finanza e controllo*, n. 10/2003.

AA.VV., *IAS e bilanci. Guida pratica ai principi contabili internazionali*, supplemento a *Guida Normativa Il Sole 24 Ore*, n. 228/2003.

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI, *Guida alla Riforma delle Società di Capitali*, ASSONIME, Roma, 2003.

BUSANI A., *La riforma delle società e dei bilanci. Le nuove regole per Spa e Srl*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principi Contabili*, Giuffrè, Milano, 1975-2002.

D'ADDA C., *L'armonizzazione contabile e la trasparenza societaria quale fattore di sviluppo economico*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.

GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *International Financial Reporting Standards 2003*, IASCF, London, 2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Principi Contabili Internazionali 2001*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 2003*, IASCF, London, 2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Guidance on implementing IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 2003*, IASCF, London, 2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Basis for Conclusions. IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 2003*, IASCF, London, 2003.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, <http://www.iasb.org/>, IASCF, London, 2003.

MARINELLI U., *Il controllo dei bilanci nella prospettiva dell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.

MAZZA G., FERRARINI M. (a cura di), *Principi Contabili. Il passaggio alle regole IASB*, Il Sole 24Ore, Milano, 2003.

- PICOLLI A., *Il punto sull'armonizzazione contabile*, in *Il Controllo Legale dei Conti*, n. 3/2003.
- PICOLLI A., *I principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della IV e VII Direttiva Cee*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 6/1991.
- PROVASOLI A., *La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.
- ROSCINI VITALI F., VINZIA M.A., *Fair value. Rappresentazione contabile e valutazioni finanziarie secondo gli Ias*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003.
- RIVA P., *Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, Egea, Milano, 2001.
- SANTESSO E., SOSTERO U., *Principi contabili per il bilancio d'esercizio. Norme civilistiche e tributarie. Principi contabili nazionali e internazionali. Analisi, problemi e soluzioni*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1997.
- UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *EUR-LEX - Il diritto dell'Unione europea* (www.europa.eu.int/eur-lex/it), Luxembourg, 1998-2003.
- VERNA G., *Il bilancio tra riforma delle società e introduzione dei principi contabili internazionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.
- ZURZOLO A., *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/2003.